

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 357

DEL 02/02/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura. 112. Insediamento dei giovani in agricoltura. Prima sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Mura Fabiana (CUAA: MRUFBN70E48B354K).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013 - Misura 112 "Insediamento dei giovani in agricoltura";
- PREMESSO** che il 30.10.2009 la ditta Mura Fabiana ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 5926 del 17/12/2009, veniva approvata la Graduatoria Provvisoria Unica Regionale delle domande ammissibili a finanziamento e gli elenchi delle

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 357

DEL 02/02/2012

domande non ammissibili relative alla prima sottofase. L'istanza della Sig.ra Mura si collocava nella posizione n. 241 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO

che in sede istruttoria sono state riscontrate irregolarità riguardanti i terreni e i capi dichiarati dalla signora Mura. Infatti, tramite consultazione incrociata dei fascicoli aziendali, è stato accertato che Mura Fabiana ha acquisito alcuni terreni, nonché i capi, dell'azienda della sorella Veronica, già beneficiaria della misura 4.21 del POR. Tali terreni erano di proprietà del padre Mura Gianfranco, che li aveva concessi in affitto alla figlia Veronica dal 18/11/2009 al 10/11/2018. Il 15/01/2010 Mura Gianfranco e la figlia Fabiana hanno stipulato un accordo ai sensi dell'art. 45 della L.203/1982, in virtù del quale una parte dei terreni dati in affitto a Mura Veronica venivano concessi in affitto a Mura Fabiana dal 15/01/2010 al 10/11/2025. Pertanto, la signora Mura Fabiana è entrata in possesso dei suddetti terreni a seguito del frazionamento di azienda in ambito familiare, proveniente da un parente entro il secondo grado, nei tre anni precedenti la scadenza della sottofase (violazione del punto 6.3.1 del bando). Inoltre, da una verifica effettuata tramite il Sistema Informativo Veterinario della banca dati di Teramo (BDN), risulta che alla data di presentazione del PSA l'azienda aveva un RLS totale di 11.92 UDE, e non di 16,42 UDE come dichiarato nel PSA. Quindi il valore effettivo era al di sotto delle 15 UDE dichiarate in domanda per ottenere il punteggio premiante;

PREMESSO

che con nota prot. 7310 del 14/06/2011, notificata il 15/06/2011, il Servizio Territoriale dell'Oristanese comunicava alla Sig.ra Mura il preavviso di rigetto della domanda per le motivazioni sopra riportate. Alla Ditta venivano concessi 10 giorni per la presentazione di osservazioni contrarie e/o documentazione;

PREMESSO

che il 27/06/2011 la ditta riscontrava la suddetta comunicazione specificando che: 1) i terreni dove l'azienda si è insediata appartenevano al padre Mura Gianfranco, che ne disponeva pienamente; 2) La superficie dichiarata da Mura

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 357

DEL 02/02/2012

Veronica a valere sulla mis. 4.21 del POR 2000/2006, rientra nel computo del RLS aziendale in misura non superiore al 20% della SAU aziendale; 3) non si configura frazionamento dell'azienda di Mura Veronica in quanto fino al 05/11/2010 la stessa deteneva tutti i terreni della propria azienda, i quali sarebbero stati concessi alla ditta subentrante il 10/11/2010, a insediamento già avvenuto; 4) *“con riguardo alle dimensioni minime dell'azienda in termini di RLS e ULA dichiarate in domanda per raggiungere il punteggio, nel PSA si è tenuto conto dei valori di RLS e ULA riportati all'anno (RLS/anno e ULA/anno) si chiarisce che ai fini del soddisfacimento dei requisiti in termini di RLS e ULA di ingresso, i rispettivi valori sono stati determinati tenendo conto dell'effettiva capacità dell'azienda, al momento dell'insediamento del 20 gennaio 2010 e in condizioni di ordinarietà. Nell'azienda in quella data erano presenti 35 capi di cui 15 vitelli di età inferiori a i 12 mesi, 17 vacche adulte, 2 bovini di età compresa tra 1 e 2 anni e un toro”*;

PREMESSO che il Servizio Territoriale non riteneva congrue le motivazioni addotte dall'interessata. Pertanto, con determinazione n. 2648/11 del 01/07/2011, disponeva il rigetto dell'istanza di finanziamento, comunicata con nota prot. 8309 del 08/07/2011, notificata alla ditta il 12/07/2011;

VISTO il ricorso avverso l'atto di cui sopra, pervenuto il 11/08/2011, nel quale la ditta ribadisce quanto dichiarato nella richiesta di riesame;

VERIFICATO che l'azienda della Sig.ra Mura Fabiana comprende superfici già dichiarate in passato dalla sorella Veronica nella domanda di aiuto del POR 2000/2006, misura 4.21. Tali superfici rientrano nel computo del RLS aziendale e del fabbisogno di impiego manodopera aziendale in misura superiore al 20% della SAU aziendale;

VISTO il punto 6.2.5 del bando, il quale prevede che *“le superfici già dichiarate in passato da altri beneficiari, in domande di aiuto ai sensi della misura 4.21 del*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 357

DEL 02/02/2012

POR 2000/2006, possono rientrare nel computo del RLS aziendale e del fabbisogno di impiego di manodopera aziendale, per una quantità non superiore al 20% della sau aziendale;

CONSIDERATO che l'azienda in cui si è insediata la sig.ra Mura Fabiana deriva da frazionamento per atto tra vivi, avvenuto nei tre anni precedenti la data di scadenza della domanda di aiuto, di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al secondo grado (padre della Ricorrente);

VISTO il punto 6.3.1 del bando di riferimento, ai sensi del quale: "non è ammesso l'insediamento in una azienda che deriva da frazionamento per atto "tra vivi", avvenuto nei tre anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di aiuto in un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti fino al 2° grado e di affini fino al 1° grado";

CONSIDERATO che, in sede di domanda la ditta si impegnava ad insediarsi in una azienda in grado di assicurare un RLS maggiore di 15 UDE, ottenendo così ai sensi del punto 9.1 del bando, una premialità di 15 punti che le hanno consentito di essere ammessa a finanziamento;

CONSIDERATO che la Ditta ha avuto la disponibilità dei terreni solo in data successiva alla presentazione del PSA. Quindi, non può dimostrare il raggiungimento delle 15 UDE dichiarate all'atto dell'insediamento e, pertanto, non raggiunge un punteggio sufficiente ai fini dell'ammissibilità al finanziamento;

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 12845 del 30/11/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 357

DEL 02/02/2012

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Mura Fabiana (CUAA **MRUFBN70E48B354K**);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato